

OM 65/2022 (ESAMI DI STATO) – SINTESI

art. 3

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni: "gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017" (*prove Invalsi e numero minimo di ore Pcto non sono requisiti necessari per l'ammissione all'Esame*)

art.17

Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2021/2022, è il seguente:

- prima prova scritta: **mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30** (durata prova 6 ore)
- seconda prova in forma scritta: **giovedì 23 giugno 2022** (durata prova da 4 a 6 ore)

art. 20

Per l'anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica **i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce**, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; **tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.**

Quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, **l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina** oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

Art. 21

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, **tramite affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, **solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, **almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.**

art. 22

Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). **Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.**

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- di **aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline**, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di **metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera**;
- di saper **analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- di aver maturato le **competenze di Educazione civica** come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l'insegnamento dell'educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con

riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

3. **Il colloquio si svolge a partire dall'analisi**, da parte del candidato, **del materiale** scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è **costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione** ai sensi del comma 5.

4. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. **I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente**, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. **Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare**. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

art 25 (DSA)

La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, **i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**.

Art. 28

Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di **venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova**, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.

ALL. B1 (materie seconda prova)

- Classico: LATINO
- Scientifico: MATEMATICA
- Linguistico: INGLESE
- Scienze Umane: SCIENZE UMANE
- Economico-Sociale: DIRITTO ED ECONOMIA